## ESTENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROPARTE CENTRALE RILASCIATA ALLA SOCIETÀ CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.P.A.

## LA BANCA D'ITALIA

VISTO il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (di seguito "EMIR");

VISTO il Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, (Testo Unico della Finanza) e successive modifiche e integrazioni; in particolare visti gli articoli:

- 79-quinquies, comma primo, che dispone che la Banca d'Italia e la Consob sono le autorità competenti per l'autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento EMIR, secondo quanto disposto dai commi successivi, dall'articolo 79-sexies e dall'articolo 79-novies. 1 del medesimo Testo Unico della Finanza;
- 79-sexies, comma primo, che dispone che la Banca d'Italia autorizza lo svolgimento dei servizi di compensazione in qualità di controparte centrale da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio nazionale, ai sensi degli articoli 14 e 15 e secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del regolamento EMIR;
- 79-sexies, comma terzo, che dispone che la vigilanza sulle controparti centrali è esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico, e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori;

VISTE la domanda di estensione dell'autorizzazione presentata da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. (di seguito "CC&G") in data 29 febbraio 2024 ai sensi dell'articolo 15 del regolamento EMIR e successive informazioni integrative, nonché la dichiarazione di completezza documentale della Banca d'Italia del 9 aprile 2024;

## PREMESSO CHE:

- CC&G ha presentato domanda di estensione dell'autorizzazione in vista dell'offerta di servizi di
  controparte centrale sui mercati dei derivati del gruppo Euronext, in particolare con riguardo a derivati
  su merci di natura agricola, derivati azionari denominati in valute diverse dall'euro e opzioni su index
  dividend futures;
- L'estensione dell'autorizzazione è richiesta in virtù del fatto che la gamma di strumenti negoziati sui mercati del gruppo Euronext è significativamente più ampia di quella per cui CC&G era stata autorizzata a offrire servizi di compensazione e garanzia ai sensi dell'articolo 14 del regolamento EMIR, nonché alla luce della portata degli impatti sulla struttura operativa e delle modifiche al quadro di gestione del rischio prospettati dalla controparte centrale, tenuto conto di quanto previsto dalla Opinion on common indicators for new products and services under Article 15 and for significant changes under Article 49 of EMIR dell'AESFEM del 15 novembre 2016 (ESMA/2016/1574);
- Il 14 maggio 2024, ai sensi dell'articolo 23-bis del regolamento EMIR, la Banca d'Italia ha trasmesso all'AESFEM il rapporto di valutazione dei rischi derivanti per CC&G dall'estensione delle attività e dei servizi, predisposto in collaborazione con la Consob, e il conseguente progetto di decisione, che

subordina l'autorizzazione all'estensione alla piena conformità della controparte centrale ai requisiti EMIR e, in particolare, al positivo completamento delle prove, interne ed esterne, dei sistemi informatici interessati dall'estensione di attività e servizi, come richiesto dall'articolo 9 del Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012 che integra il regolamento EMIR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali;

- Il 16 maggio 2024, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento EMIR, la Banca d'Italia ha trasmesso il medesimo progetto di decisione e il summenzionato rapporto di valutazione sui rischi al collegio di supervisione su CC&G;
- Il 29 maggio 2024 l'AESFEM si è espressa favorevolmente rispetto al progetto di decisione della Banca d'Italia, senza ritenere necessaria l'adozione di un parere ai sensi dell'articolo 23-bis del regolamento EMIR;
- Il 12 giugno 2024 il collegio di supervisione su CC&G ha espresso unanimemente parere positivo circa il pieno rispetto da parte di CC&G dei requisiti previsti dal regolamento EMIR, a condizione del positivo completamento delle prove, interne ed esterne, dei sistemi informatici interessati, in vista del rilascio alla medesima società dell'estensione dell'autorizzazione;
- Il 10 luglio 2024 la Banca d'Italia ha esteso l'autorizzazione di CC&G a fornire servizi di compensazione e garanzia su derivati su merci di natura agricola alla luce della notifica trasmessa dalla società l'8 luglio 2024 relativa al positivo completamento di tutte le prove dei sistemi informatici interessati dall'estensione dei suoi servizi di compensazione centralizzata a tali strumenti;
- Il 23 agosto 2024 CC&G ha notificato alla Banca d'Italia e alla Consob di avere portato a termine con successo le rimanenti prove, interne ed esterne, dei sistemi informatici interessati dall'estensione dei suoi servizi di compensazione centralizzata ai derivati azionari negoziati sui mercati del gruppo Euronext;

## ESTENDE L'AUTORIZZAZIONE

di CC&G a fornire servizi di compensazione e garanzia su derivati azionari, ai sensi di cui in motivazione.